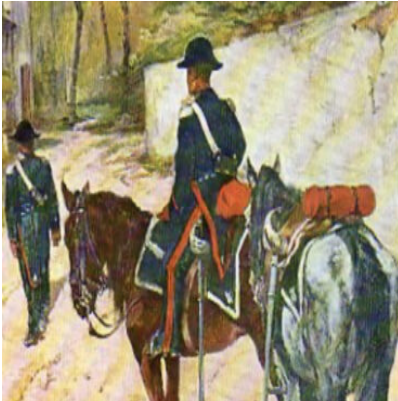




Le vittime di Nassirya e la funzione di garanzia del Comandante della base.

Descrizione

Il 12 novembre 2003 un camion cisterna pieno di esplosivo fu fatto esplodere da alcuni terroristi davanti all'ingresso della base italiana di Nassirya, provocando la morte di ventotto persone tra militari e civili. Nel 2019, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22516, ha confermato la **responsabilità del Comandante della base militare, a fronte della sua posizione di garanzia** a favore dei soggetti che si trovavano all'interno del compound. Nella sentenza si legge infatti che:

*“La Corte territoriale ha individuato la regola cautelare cui **l'agente modello**, in forza della sua posizione specifica era tenuto a conformare il proprio comportamento e, quindi, ha reputato sussistente la condotta colposa dello S., evidenziando in particolare **i profili di negligenza ed imprudenza** ad esso ascrivibili, in particolar modo in riferimento alla “valutazione dei livelli di rischio” (per la “sussistenza di effettivo e crescente pericolo specifico, come imminente, almeno dall'ottobre 2003”) e alla “necessità di innalzare le misure di protezione passiva” della base (“mancanza di un'area di rispetto, inesistenza di una serpentina, troppo bassi e riempiti di ghiaia anziché di sabbia” o, in ogni caso, non aver provveduto a “temporanei posti di blocco” o alla “chiusura del ponte e della via”).*

La Corte di Cassazione ribadisce quindi il principio di diritto secondo cui **“la responsabilità civile personale dei funzionari e dipendenti dello Stato, nonché degli enti pubblici, ai sensi del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 23 (ossia che abbiano agito con dolo o colpa grave) non postula che l'ordinamento tolleri un comportamento lassista di costoro o li esponga alla responsabilità nei confronti dei terzi danneggiati solo in presenza di macroscopiche inosservanze dei doveri di ufficio o di abuso delle funzioni per il perseguimento di fini personali, giacché si ha **colpa grave anche quando l'agente non faccia uso della diligenza, della perizia e della prudenza professionali esigibili in relazione al tipo di servizio pubblico o ufficio rivestito**”.**

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

12 Nov 2023